

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 07.06.2018

OGGETTO: Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 4 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 – acquisto quote societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza in house.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **giugno**, alle ore 19,10, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		COVINO Salvatore	X	
CAPOZZA Gerardo		X	GARGANI Angelo		X
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino	X	X
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo		X
ZUCCARDI Antonio		X			

PRESENTI n. 7 ASSENTI n. 4

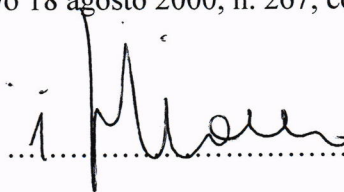
Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.



Per la regolarità contabile: favorevole.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 14/06/2018 AL 29/06/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO





1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study. It is followed by a brief review of the literature on the subject. The second part of the report is a description of the methods used in the study. This is followed by a presentation of the results of the study. The final part of the report is a discussion of the results and their implications.

Il Sindaco relaziona al Consiglio comunale sul presente punto iscritto all'ordine del giorno: l'adesione ad Asmel consortile consente di gestire le gare di appalto ed ha un costo di 0,15 per abitante, pari ad un totale di euro 184,65. Asmel consortile offre una serie di servizi quali gare pubbliche, contenziosi, formazione continua gratuita e altri.

Covino Giuseppe Dino: aggiungo che Asmel organizza anche molti Convegni, a cui invito a partecipare e, inoltre, offre formazione per le figure dei RUP, a cui molti Comuni hanno aderito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

Preso atto che:

- Questa Amministrazione con delibera di consiglio comunale, assunta nella presente seduta, si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortiles.c.ar.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo"; nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D. Lgs. n.175 del 19/08/2016;
- l'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto esse non si applicano (...) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ";
- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato «di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;
- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogico che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;
- Asmel Consortiles.c.ar.l risulta iscritta all'Anac con Codice AUSA 0000355333;

ADDITIONAL

Visti:

- Lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a r.l., che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Il Regolamento - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale- per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. – società in house degli Enti soci;

Ritenuto

- strategico l'obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire;
- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
- che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile;

Visti i pareri di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato e di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

con la seguente votazione: presenti e votanti n. sette; favorevoli n. sette;

D E L I B E R A

1. di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione dell'Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
2. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 184,65 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15;
4. di dare mandato al rappresentante legale p.t., per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
5. di dare mandato all'ufficio di ragioneria di impegnare la somma di Euro 184,65, con imputazione al cap. 106000/1 del Bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di autorizzare l'emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l. della somma di € 184,65 sul CC della Banca Prossima - IBAN IT 62 E 03359 01600 100000105456;
7. di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
8. trasmettere copia del presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di competenza;



ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 13.10.2017

REPERTORIO NUMERO 4.585

RACCOLTA NUMERO 3.423

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l.".

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

La società è denominata:

"ASMEL CONSORTILE Soc. cons. a r.l.".

Articolo 2

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile, di cui al successivo articolo.

La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.

La Società in particolare, nel rispetto della vigente normativa svolge funzioni di centrale di committenza, così come definita dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
- d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento così come individuati in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 37 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;
- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;

- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;
- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Tuttavia, in ragione della specificità dell'oggetto sociale, è ammessa la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 144.818,56 ed è rappresentato da tante partecipazioni quante sono i soci.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro. Non è ammesso essere soci della Società senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Articolo 6

E' vietato il trasferimento delle quote sociali per successione a causa di morte o per donazione. E' riconosciuto in questo caso il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.

In caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota

alienanda, del suo prezzo, le generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale (diritto di prelazione).

Qualora non sia esercitato dai soci il suddetto diritto di prelazione, la quota è liberamente trasferibile se la maggioranza dei soci, calcolata per quote di capitale, nel termine di trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, non abbia negato il gradimento al cessionario proposto.

Nel caso in cui non sia esercitato dai soci il diritto di prelazione e la maggioranza dei soci neghi il gradimento al cessionario, al socio che intendeva trasferire la propria quota di partecipazione è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 7

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo sul programma e sulle attività della società monitorando l'efficienza e l'efficacia della gestione attraverso adeguati strumenti che assicurino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.



Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci non assembleari, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa





regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete all'organo amministrativo.

Qualora l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita

MEMORANDUM



qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge. Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

, Articolo 13

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, nell'ambito di un elenco di candidati individuati da "ASMEL Associazione.

La scelta del numero di amministratori è rimessa alla decisione dei soci.

La scelta degli amministratori da eleggere viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, garantendo la rappresentanza di genere nella misura di almeno 1/3 del numero complessivo dei componenti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea.

L'Organo amministrativo:

- è rieleggibile;
- resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;
- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.



Nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina da parte dei soci, verrà eletto fra i consiglieri il presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'assemblea, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei consiglieri in carica;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto a tutti i componenti il Consiglio (ed al sindaco se nominato) con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Il Consiglio, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti (ed il sindaco se nominato).

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge. Le cariche di presidente e di amministratore delegato non sono cumulabili.

Articolo 14

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e li esercita, in caso di Consiglio di Amministrazione, in maniera collegiale o mediante delega, al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo consortile.

Sono esclusi i poteri che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

Esso ha pertanto tutte le facoltà occorrenti per l'espletamento dei suoi compiti, che vengono qui di seguito elencati a mero titolo esemplificativo:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per



l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;

- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e retribuzioni;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

Articolo 15

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'organo amministrativo.

Egli potrà conferire parte dei propri poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare istitutori.

L'organo amministrativo potrà avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo-legale composto da 3 a 5 membri per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea.

Articolo 16

Ciascun socio ha diritto ad avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione,

MORRADE



anche tramite professionisti di loro fiducia.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17

La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore.

Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

Il controllo analogo viene esercitato secondo le modalità previste da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.22.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI

Articolo 18

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:

-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile.

TITOLO VII

RAPPORTI CON I SINGOLI SOCI - CATEGORIE - RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 19

La società nell'espletamento delle attività societarie potrà avvalersi di:

1. prestazioni di servizi da parte dei soci;
2. loro beni strumentali, macchinari ed attrezzature ritenuti occorrenti per l'attività operativa della società;
3. loro personale dipendente ritenuto necessario per la perfetta o migliore esecuzione delle attività sociali.

I compensi spettanti ai singoli soci per le prestazioni suddette saranno determinati d'accordo tra il socio medesimo e l'organo amministrativo.

Nell'esercizio della propria attività la società applica le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di

incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20

Sono Soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Possono essere soci soggetti pubblici e loro forme associative.

Articolo 21

Il socio potrà recedere nei soli casi previsti dalla legge.

In ogni caso di esclusione dalla società consortile, la liquidazione della quota di partecipazione del socio escluso avverrà esclusivamente con eccedenze di bilancio distribuibili.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI

Articolo 22

L'Organo amministrativo propone e l'assemblea approva eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO XI

RINVIO

Articolo 25

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto



compatibili con lo scopo consortile, le altre leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 recante Testo unico sulle società partecipate e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato: ARTURO MANERA, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO)

LA PRESENTE COPIA, CHE CONSTA DI VENTIDUE FACCIATE, E' CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ROGITI MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME ED AL SUO ALLEGATO "A".

SI RILASCIATA PER USO CONSENTITO.

NAPOLI, LI' 10 NOVEMBRE 2017



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE SCARL

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci eserciteranno le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL Consortile S.c.a.r.l - attraverso lo strumento del cosiddetto "controllo analogo".

Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici; sarà pertanto possibile esercitare in tal modo una influenza determinante sia in sede di indirizzo, allorquando si individueranno gli obiettivi strategici che la società sarà chiamata a perseguire e sia in sede di verifica dell'attuazione delle decisioni più significative inerenti la vita e la gestione della società.

Premesso che gli enti soci esercitano la funzione di indirizzo mediante la partecipazione nelle modalità indicate nello statuto societario, la funzione di controllo va intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi dettati dagli enti e delle modalità operative con cui la società svolge la propria attività.

Gli enti soci potranno così esercitare, in aggiunta ai poteri previsti dall'art.2422 e seguenti del codice civile, il controllo economico-finanziario ovvero potranno verificare che i risultati economico-reddittuali siano o meno in linea con quelli previsti, o se invece sarà necessario apportare interventi correttivi. Gli enti soci potranno altresì esercitare un controllo sulla gestione societaria verificando "in tempo reale" che le azioni dell'organo amministrativo siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti.

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 2

ISTITUZIONE

E' istituita, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo analogo dell'attività della società.

Art. 3

Composizione

La Giunta per il controllo analogo è composta di tre membri nominati dall'Assemblea dei

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

soci nella medesima seduta nella quale approva il bilancio di esercizio.

L'Assemblea, con la delibera di nomina dei componenti la Giunta, stabilisce altresì il soggetto che rivestirà la carica di presidente della stessa ed il compenso ad essi attribuito. Ai componenti la Giunta spetta altresì il rimborso delle spese.

Art. 4

Durata

I componenti della Giunta durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 5

Attività della Giunta

La Giunta:

Valuta preventivamente l'adequatezza delle scelte operate dall'organo amministrativo poste a base dei piani operativi, la loro corrispondenza agli indirizzi strategici e alle linee generali stabilite dall'Assemblea.

Interviene a dare indicazioni all'organo amministrativo per adeguare l'attività dello stesso alle indicazioni programmatiche dell'Assemblea.

Accerta in via successiva che l'attività svolta sia stata posta in essere in conformità con le indicazioni dell'Assemblea dei soci.

Riferisce all'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga e suggerisce alla stessa l'adozione di provvedimenti adeguati per una corretta gestione in ordine al controllo analogo.

Esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto dell'organo amministrativo.

Presenta al termine dell'anno di mandato, un'apposita relazione in ordine all'attività svolta.

I componenti la Giunta per il Controllo Analogico hanno il dovere di astenersi in tutte le ipotesi che possano determinare un conflitto di interessi.

Art. 6

Modalità operative

La Giunta, nello svolgimento della propria attività, ha titolo ad intervenire su tutti gli aspetti della vita amministrativa della società. A tal fine nell'area riservata, presente sul sito informatico della società, cui si potrà accedere attraverso specifica password, saranno messi a disposizione per essere consultati tutti gli atti gestionali posti in essere dalla società e dal suo organo amministrativo.



Art. 7

Funzionamento

La Giunta si riunirà, ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo riterrà opportuno, anche in videoconferenza, per la valutazione dell'attività posta in essere dall'organo di amministrazione. A tal fine, il Presidente invierà anche in via telematica, opportuna convocazione con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. Come già esposto all'art.6 del presente regolamento, la Giunta avrà la possibilità di accedere agli atti dell'organo di amministrazione in qualsiasi momento, attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito informatico della società, ove detti atti saranno resi consultabili.

La consultazione di detti atti è aperta a tutti i Soci.

La Giunta redigerà per ciascuna riunione un apposito verbale, nell'ambito del quale esprimerà le proprie valutazioni sull'attività dell'organo amministrativo e indicherà eventualmente le opportune azioni correttive all'organo di amministrazione perché vi provveda.

I verbali della Giunta di cui al comma precedente saranno resi disponibili nella predetta area riservata dalla società a tutti i Soci.

Tutti i soci potranno inviare alla Giunta per il controllo analogo le proprie richieste di intervento sull'attività esercitata dalla società; la Giunta, assunte le opportune informazioni potrà indicare ulteriori azioni correttive all'organo di amministrazione.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea dei soci

Su richiesta motivata pervenuta da uno o più soci, la Giunta per il Controllo Analogo potrà chiedere all'organo di amministrazione la convocazione dell'assemblea dei soci. L'organo di amministrazione dovrà provvedervi senza ritardo. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito

- *Il sottoscritto Segretario Comunale:*
- *Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;*
- *Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14 giugno 2018, così come prescritto dalla vigente normativa;*

Dalla residenza municipale li 14 giugno 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 14 giugno 2018

Il Segretario Comunale

